



ACCORDO EX ART. 15 L. 241 DEL 1990

TRA

La Regione Campania- Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e Forestali, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia 81, codice fiscale 80011990639, rappresentata dal Direttore Generale Politiche agricole, alimentari e Forestali dott.ssa Maria Passari (di seguito anche "REGIONE")

e

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli**, con sede legale in Piazza del Plebiscito (Palazzo Reale), 1 80132, Napoli, C.F. n. 95233870633, rappresentata dal Soprintendente dott. Mariano Nuzzo

e

la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento**, con sede in via Carlo di Borbone (Palazzo Reale), C.F. 93003240616, rappresentata dal Soprintendente delegato, arch. Mariano Nuzzo

nonché

la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino**, con sede in via Tasso 46, C.F. 95114080658, rappresentata dal Soprintendente delegato, dott.ssa Raffaella Bonaudo, domiciliata per la carica presso la stessa Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento (di seguito anche Soprintendenze)

PREMESSO CHE:

- A. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- B. La normativa comunitaria in materia di potenziale viticolo, e la connessa normativa nazionale, consentono l'impianto o il reimpianto di superfici vitate con varietà di uve da vino previo rilascio di provvedimento autorizzativo dell'Autorità Regionale Competente secondo il seguente quadro normativo di riferimento:
- capo III del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 (artt. 61 e seguenti);
 - regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione del 15.12.2014;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione del 7.04.2015;
 - regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11.12.2017;

- regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11.12.2017;
- regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02.12.2021 (piani strategici della PAC);
- regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13.10.2022;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13.10.2022;
- L. 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- D.M. n. 12272 del 15.12.2015 e successive modifiche ed integrazioni (*DM527 del 30.01.2017 e DM 935 del 13.02.2018*), come da ultimo modificato con DM n. 0649010 del 19.12.2022;
- circolare MIPAAF Prot. n. 5852 del 25/10/2016: *disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe*;
- circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016.49 del 1.02.2016 di attuazione del DM 12272 del 15.12.2015;
- circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 18162 del 01.03.2017 di attuazione del DM 12272 del 15.12.2015 e del DM 527 del 30.01.2017;
- circolare di AGEA Coordinamento n. 020042 del 17.03.2023 di attuazione del DM 0649010 del 19.12.2022.

C. Nell'ambito del suddetto quadro normativo l'impianto di superfici vitate atte a produrre uve da vino è consentito nei seguenti casi:

1. *a seguito di rilascio di un'autorizzazione per un nuovo impianto di vigneto (ex art. 64 del reg. 1308/2013);*
2. *a seguito di rilascio di un'autorizzazione originatasi da estirpazione di un'equivalente superficie a vigneto (ex art. 66 del reg. 1308/2013, paragrafo 1);*
3. *a seguito di rilascio di un'autorizzazione a fronte dell'impegno (reimpianto anticipato) ad estirpare un'equivalente superficie vitata (ex art. 66 del reg. 1308/2013, paragrafo 2).*
4. *seppur fuori dal sistema delle autorizzazioni, sono consentiti impianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o a coltura di piante madri per marze, di superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, di superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale, di superfici per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.*

D. Nei casi di cui ai suindicati nn. 1, 2 e 3, i produttori che intendono impiantare o reimpiantare una superficie vitata per uve da vino devono fare esplicita richiesta al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste (caso n. 1) o all'autorità regionale territorialmente competente (casi nn. 2 e 3) per acquisire la preventiva autorizzazione. Le autorizzazioni concesse hanno una validità temporale di tre anni dal rilascio ed i produttori devono esercitarle entro tale periodo di validità. Il mancato rispetto dei termini comporta, in ogni caso, la perdita del diritto ad impiantare e, nell'ipotesi di

cui al precedente punto 1, anche l'irrogazione di sanzioni previste all'articolo 69, co. da 1 a 6 e comma 8 della legge n. 238/2016 (Testo unico della vite e del vino);

VISTI

- la normativa settoriale richiamata alla precedente lettera B.;
- il D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- le nuove linee guida per l'Archeologia preventiva, DPCM del 14 febbraio 2022;
- le normative vigenti a tutela del paesaggio (PUT, PTP, ecc.) nei territori di competenza delle Soprintendenze;

CONSIDERATO CHE

- tutti gli interventi necessari per l'impianto o il reimpianto di vigneti autorizzati dagli Enti competenti (precedenti punti 1, 2 e 3 della lett. C) e/o per quelli esclusi dal sistema delle autorizzazioni (precedente punto 4 della lett. C) devono tener conto, tra l'altro, di eventuali vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici, ecc. insistenti sulle superfici agricole interessate, rispettando eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- la normativa di settore di cui alla lett. C e D in premessa circoscrive temporalmente la validità delle autorizzazioni per l'impianto/reimpianto di vigneti e rende pertanto necessario ottimizzare quanto più possibile l'iter procedimentale volto ad acquisire ogni altra autorizzazione, parere o nulla osta rilasciato dalle Amministrazioni competenti;
- molte aree vitate regionali sono ricomprese all'interno di aree agricole soggette alla normativa di tutela archeologica e/o storico-artistica e/o paesaggistica;
- il territorio di competenza delle stipulanti Soprintendenze, in alcuni casi ad alta vocazione vitivinicola, è interessato da un elevato numero annuo di richieste di autorizzazioni vitate su superfici agricole soggette alla normativa di tutela archeologica e/o storico-artistica e/o paesaggistica;
- si ravvisa l'opportunità di normalizzare e razionalizzare l'iter tecnico-amministrativo finalizzato al rilascio delle previste autorizzazioni, qualora i progetti insistano su aree di interesse culturale e paesaggistico;
- le parti contraenti esprimono un comune interesse alla stipula del presente accordo, ex art. 15 della legge n. 241/90, per garantire-speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

**tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Direzione Generale
Politiche Agricole,
Alimentari e
Forestali



SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E
PAESAGGIO
PER L'AREA
METROPOLITANA DI
NAPOLI



SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE
DI CASERTA E BENEVENTO



SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SALERNO E AVELLINO

2. Finalità dell'accordo

Scopo dell'accordo è la definizione di procedure concordate tra le Parti al fine di garantire, da un lato, la tutela del patrimonio archeologico, storico artistico e paesaggistico e, dall'altro, il rispetto della libertà di impresa, normalizzando e semplificando lo svolgimento dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato al rilascio delle previste autorizzazioni e/o dei pareri endoprocedimentali e/o dei nulla osta di competenza da parte della Soprintendenza competente per le operazioni connesse all'impianto di superfici vitate per uva da vino.

3. Impegni delle parti

La **Regione** si impegna a fornire ogni utile collaborazione e supporto tecnico alle Soprintendenze stipulanti e a garantire la più ampia visibilità e pubblicità alla procedura operativa definita nel presente accordo;

Le **Soprintendenze** parti del presente accordo, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a fornire il quadro vincolistico e a rendere note eventuali esigenze di tutela dell'area interessata dal progetto, rispondendo, con ogni consentita urgenza e comunque entro 30 giorni, alla richiesta di certificazione vincolistica trasmessa a tal fine dal proponente.

4. Definizione dei contenuti

Nel caso in cui la Soprintendenza competente comunichi formalmente la **non sussistenza** di esigenze di tutela culturale, l'iter per l'esercizio dell'autorizzazione vitata potrà essere avviato e condotto senza ulteriore coinvolgimento dello stesso Ufficio periferico del Mic.

Resta in ogni caso salvo l'art. 90 del D.lgs. n. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti di resti, manufatti o stratigrafia di natura archeologica, la sospensione immediata dei lavori in atto e la contestuale comunicazione alla Soprintendenza, la quale potrà richiedere l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta e adeguata documentazione e conservazione dei resti rinvenuti, nonché dettare specifiche prescrizioni di tutela.

Nel caso in cui, invece, la Soprintendenza **ravvisi esigenze di tutela** si procederà come dettagliato nei successivi punti 5 e 6.

5. Tutela dei beni culturali

Nel caso in cui le aree oggetto di intervento risultino sottoposte alle disposizioni di tutela di cui alla **Parte Seconda del D.Lgs 42/2004** per particolare **interesse archeologico**, deve essere inviata alla Soprintendenza una richiesta di **autorizzazione per "opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali" ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs 42/2004**, con una dettagliata descrizione delle operazioni tecniche da eseguire, comprensiva delle quote interessate dagli interventi, e con l'indicazione catastale (Comune, Foglio e Particella/e) del sito interessato dai lavori.

Nel caso in cui, invece, non risultino interferenze con beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, ma sussistano esigenze di tutela archeologica sulla base degli strumenti urbanistici vigenti o comunque dei dati agli atti delle Soprintendenze e/o degli esiti delle ricerche note nella letteratura scientifica,

a prescindere dalla fattispecie dell'intervento in progetto di cui alla successiva tabella, alla Soprintendenza deve essere richiesto di rilasciare il **nulla osta archeologico**, per il quale si intenderà automaticamente prescritta l'**assistenza archeologica in corso d'opera** da parte di un professionista archeologo in possesso dei titoli di legge.

La Soprintendenza competente, con ogni consentita urgenza e comunque entro i termini di legge, procederà a valutare l'istanza e, se compatibile con le esigenze di tutela, ad autorizzare i lavori, in riferimento ai quali le prescrizioni di tutela saranno graduate come segue:

Tipo di intervento	In presenza di un provvedimento di vincolo archeologico - Parte II del D.Lgs. n. 42/2004	Zone ad alta densità archeologica prive di provvedimento di vincolo ministeriale
<i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto sulla stessa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento</i>	Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 con prescrizione archeologica di assistenza in corso d'opera	Nulla osta archeologico con prescrizione di assistenza in corso d'opera
<i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto su diversa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento</i>	Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 con possibilità di prescrivere saggi archeologici e/o assistenza in corso d'opera	Nulla osta archeologico con prescrizione di assistenza in corso d'opera
<i>Impianto vigneto ex-novo su seminativo o altra destinazione</i>		

In entrambi i casi suddetti, contestualmente alla trasmissione dell'istanza di autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 o di nulla osta archeologico, il proponente può allegare anche il *curriculum vitae* dell'archeologo professionista in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale di cui al D.M. n. 244/2016, individuato per dare seguito alle prescrizioni di tutela (assistenza in corso d'opera o sondaggi preliminari), per l'opportuna verifica di adeguatezza da parte della Soprintendenza competente. Gli oneri economici connessi con l'incarico sono a carico del proponente.

Nel caso in cui le aree oggetto di intervento coinvolgano beni culturali di **interesse storico-artistico**, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004, deve essere inviata alla Soprintendenza una richiesta di **autorizzazione per "opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali"** ai sensi **dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs 42/2004**, con una dettagliata descrizione delle operazioni tecniche da eseguire, comprensiva delle quote interessate dagli interventi, e con l'indicazione catastale (Comune, Foglio e Particella/e) del sito interessato dai lavori.

La Soprintendenza, con ogni consentita urgenza e comunque entro i termini di legge, procederà a valutare l'istanza e, se compatibile con le esigenze di tutela, ad autorizzare i lavori, eventualmente subordinati ad adeguate prescrizioni di tutela, compresa l'eventuale assistenza in corso d'opera in presenza di un concomitante interesse archeologico.

6. Tutela paesaggistica

Nel caso in cui le aree oggetto di intervento risultino sottoposte alle disposizioni di tutela di cui alla Parte Terza del D.Lgs 42/2004 (ai sensi degli artt. 136, "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico"; 142, "Aree tutelate per legge"), o a quelle specificamente previste dai piani urbanistici e/o paesaggistici e/o Paesistici in vigore sul territorio si procedere come segue:

Tipo di intervento	Tipo di procedura		
	In presenza piano paesaggistico	Dichiarazione di notevole interesse paesaggistico senza piano (vincolo <i>ex lege</i> in forza dell'art. 142)	Aree di notevole interesse pubblico (art. 136)
A <i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto sulla stessa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento</i>	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004
B <i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto su diversa particella catastale insistenti sul medesimo corpo aziendale con o senza modifica della forma di allevamento</i>	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004
C <i>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto su diversa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento o impianto ex novo su seminativo o altra destinazione agricola</i>	l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 art 3 all. B	l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 art.3 all.B	l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 art 3 all. B

Nel caso in cui l'intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ordinaria (ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) o semplificata (ai sensi degli artt. 8 sgg. del DPR n. 31/2017), il proponente deve trasmettere alla Regione o al Comune delegato la relativa istanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 149, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004, trattandosi di "interventi inerenti l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio", si potrà procedere senza preventiva autorizzazione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai casi in cui si voglia procedere all'impianto di un vigneto su una superficie definita "bosco" ai sensi dell'art. 3 co.3 del D.Lgs 34/2018 (Testo Unico Forestale). In questa

ipotesi, infatti, si applicano le procedure di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 espressamente richiamato dall'art. 8 del D.Lgs 34/2018.

7. Durata

L'efficacia del presente Accordo è di 5 anni a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione.

Esso potrà essere prorogato, con atto scritto, per ulteriori due anni prima della scadenza.

9. Stipula, imposte e tasse

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente. L'attuazione del presente accordo non comporta oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci degli enti sottoscrittori.

10. Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

11. Comunicazioni

Eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo saranno indirizzate come segue:

Per Assessorato all'Agricoltura Regione Campania

A: Maria Passari *Direttrice Generale pro-tempore della Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania – Assessorato all'Agricoltura*

Mail: maria.passari@regione.campania.it

PEC: dg.500700@pec.regione.campania.it

Per la SABAP NA MET



Direzione Generale
Politiche Agricole,
Alimentari e
Forestali



SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E
PAESAGGIO
PER L'AREA
METROPOLITANA DI
NAPOLI



SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE
DI CASERTA E BENEVENTO



SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SALERNO E AVELLINO

Al Soprintendente Mariano Nuzzo

Mail: mariano.nuzzo@cultura.gov.it

PEC: .sabap-na-met@pec.cultura.gov.it

Per la SABAP per le province di Caserta e Benevento

Al Soprintendente Mariano Nuzzo

Mail: mariano.nuzzo@cultura.gov.it

PEC: sabapce-bn@pec.cultura.gov.it

Per la SABAP per le province di Avellino e Salerno

Al Soprintendente pro tempore Raffaella Bonaudo

Mail: raffaella.bonaudo@cultura.gov.it

PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it

12. Norme transitorie

Si conviene che nei procedimenti in corso di svolgimento le prescrizioni di tutela saranno graduate in coerenza con i principi stabiliti dal presente atto.

13. Controversie-Foro Competente

Per eventuali controversie inerenti alla presente convenzione, le parti dichiarano di comune accordo competente il Foro di Napoli.

14. Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

L'accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005, come previsto all'art. 15, comma 2 bis della L. 241/90.

Il presente protocollo sarà trasmesso ai Sindaci dei Comuni interessati, ai rispettivi Uffici tecnici territoriali di Governo competenti per territorio e all'Arma dei Carabinieri per quanto attiene alle funzioni di tutela ex art. 7 lett.u del D.lgs 177/2016.

Napoli, 27.11.2024



**Direzione Generale
Politiche Agricole,
Alimentari e
Forestali**



**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E
PAESAGGIO
PER L'AREA
METROPOLITANA DI
NAPOLI**



**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE
DI CASERTA E BENEVENTO**



**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SALERNO E AVELLINO**

Per la Regione Campania

Dott.ssa Maria Passari

Per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli

Arch. Mariano Nuzzo

Per la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province d Caserta e Benevento

Arch. Mariano Nuzzo

Per la Soprintendenza per le province di Avellino e Salerno

Dott.ssa Raffaella Bonaudo
